

Guida

per le Commissioni svizzere per lo sviluppo
professionale e la qualità (Commissioni SP&Q)

Gruppo direttivo
Progetto commissioni SP&Q

Marzo 2014

Introduzione

La presente guida è stata elaborata nell'ambito del partenariato per la formazione professionale fra organizzazioni del mondo del lavoro, Confederazione e Cantoni e riporta i risultati del progetto sulle Commissioni SP&Q descritto al punto 1 (Contesto). La direzione del progetto è stata affidata alle organizzazioni mantello dell'economia, mentre ai partner spetta la responsabilità condivisa del sistema descritto nella guida.

La guida si concentra sugli aspetti formali e tecnici e intende sostenere le organizzazioni del mondo del lavoro (oml) e le rispettive commissioni SP&Q nello svolgimento dei compiti previsti dal partenariato, senza tuttavia limitarne il margine di manovra.

Ai fini di una buona collaborazione, il rapporto di partenariato presuppone il rispetto reciproco e un approccio costruttivo. L'attività delle commissioni SP&Q deve permettere anche l'instaurarsi di un clima di fiducia e comprensione.

Organizzazioni mantello
dell'economia



Christine Davatz

Vicedirettrice Unione
svizzera delle arti e
mestieri (USAM)

Segreteria di Stato per
la formazione, la ricerca e
l'innovazione SEFRI



Jean-Pascal Lüthi

Capodivisione formazione
professionale di base e
superiore

Conferenza svizzera degli
uffici cantonali della formazione
professionale (CSFP)



Theo Ninck

Presidente CSFP

Nota editoriale

Guida per le Commissioni svizzere per lo sviluppo professionale e la qualità (Commissioni SP&Q)

Berna, marzo 2014

Editori: Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM), Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI, Conferenza svizzera degli uffici cantonali della formazione professionale (CSFP)

Gruppo direttivo: Urs Burch (CSFP), Christine Davatz (USAM), Mark Gasche (CSFP), Roland Hohl (CIFIC Svizzera), Jean-Pascal Lüthi (SEFRI), Toni Messner (SEFRI), Jean-Pierre Perdrizat (IUFFP), Marietheres Schuler (IUFFP), Jürg Zellweger (Unione svizzera degli imprenditori)

Direzione del progetto: Peter Dolder, Dolder Beratungen GmbH

Redazione finale e impaginazione: Rolf Marti (kommpr.ch) e Stefan Schaer (eigenartlayout.ch)

Download: la guida può essere scaricata dal sito www.formazioneprof.ch

Le commissioni SP&Q in breve

Le commissioni per lo sviluppo e qualità (commissioni SP&Q) operano affinché i contenuti e la qualità della formazione professionale di base vengano costantemente adeguati alle esigenze del mondo del lavoro.

I partner della formazione professionale – ossia le organizzazioni del mondo del lavoro (oml) in qualità di responsabili della formazione professionale di base, la Confederazione (Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione, SEFRI) e i Cantoni (Conferenza svizzera degli uffici cantonali della formazione professionale, CSFP) – sono responsabili congiuntamente dello sviluppo professionale e della qualità della formazione.

La funzione, i compiti, le competenze e le procedure delle commissioni SP&Q sono descritti qui di seguito. I principi fondamentali sono i seguenti.

Scopo e compiti: le commissioni SP&Q individuano tempestivamente le questioni che riguardano tutti i partner e adottano i necessari adeguamenti. In concreto, i loro compiti sono riportati nelle rispettive ordinanze sulla formazione professionale di base.

Funzione e composizione: le commissioni SP&Q costituiscono la sede per la collaborazione strutturata fra i partner. La composizione è definita nelle singole ordinanze in materia di formazione. Il funzionamento delle commissioni deve essere concepito in modo tale da motivare i rappresentanti della professione a parteciparvi (sistema di milizia).

Rappresentanti delle oml: si consultano con le organizzazioni di appartenenza e si fanno portavoce presso i loro organi delle richieste degli altri partner (trait-d'union con le organizzazioni).

Rappresentanti dei Cantoni (CSFP): apportano le conoscenze dei Cantoni in materia di esecuzione e curano i rapporti con la CSFP.

Rappresentanti della Confederazione (SEFRI): apportano le loro conoscenze sul sistema (possibilità giuridiche, soluzioni di altre professioni) e offrono consulenza alle oml in merito a questioni procedurali.

Rappresentanti dei docenti di materie professionali: apportano il sapere pedagogico delle scuole professionali e curano i rapporti con i docenti di materie professionali.

Competenza decisionale: le commissioni SP&Q non hanno alcuna competenza decisionale. Le decisioni vincolanti vengono prese tramite i canali specifici di ogni oml (che possono differire fra loro) e dei poteri pubblici.

Metodo di lavoro e approccio: ogni oml decide in merito al modo di procedere della propria commissione SP&Q evitando la sovrapposizione di competenze con altri organi dell'associazione.

Limite di competenza: l'azione diretta delle associazioni di categoria è determinante per favorire l'apertura delle aziende nei confronti della formazione professionale. Pertanto, le commissioni SP&Q non svolgono attività pubbliche e non limitano né le responsabilità né il margine di manovra delle oml.

Riunioni: le commissioni SP&Q si riuniscono in base alle necessità. È auspicata una certa regolarità affinché i partner siano costantemente aggiornati.

Indice

1	Contesto	5
2	Organizzazione, ruoli, compiti e competenze	6
2.1	Composizione e organizzazione	6
2.2	Funzione e ruolo	6
2.3	Compiti delle commissioni SP&Q	7
2.3.1	Compiti secondo le ordinanze in materia di formazione	7
2.3.2	Compiti secondo il testo di riferimento SEFRI	7
2.4	Ruoli e competenze per l'attuazione e l'esecuzione	8
2.5	Procedura decisionale	8
2.6	Rifiuto di una richiesta da parte dell'oml	9
2.7	Attuazione nelle diverse regioni	9
3	Modello di funzionamento e processi	10
3.1	Modello di funzionamento per lo sviluppo professionale e della qualità	10
3.1.1	Definizioni	10
3.1.2	Processi	10
3.2	Trasmissione del sapere e dell'esperienza	12
3.2.1	Esigenze in materia di trasmissione del sapere e dell'esperienza	12
3.2.2	Trasmissione del sapere dal campo professionale e dall'attuazione	12
3.2.3	Trasmissione del sapere gestionale delle autorità	12
3.2.4	Trasmissione del sapere in campo pedagogico	13
3.3	I processi in dettaglio	13
3.3.1	Processo 1: verifica periodica	13
3.3.2	Processo 2: formazione e informazione	14
3.3.3	Processo 3: elaborazione e adeguamento delle disposizioni esecutive e degli strumenti	16
3.3.4	Processo 4: revisione parziale o totale dell'ordinanza e del piano di formazione	17
4	Glossario	19

1 Contesto

L'attuazione della nuova legge sulla formazione professionale può considerarsi sostanzialmente conclusa e ora in primo piano vi sono la gestione e lo sviluppo del sistema, che vengono trattati nel quadro del progetto «Vivere la qualità».

Le commissioni SP&Q sono gruppi paritetici preposti all'attuazione delle ordinanze sulla formazione professionale, dei relativi piani di formazione e degli strumenti per la promozione della qualità descritti in allegato a questi ultimi. Le commissioni SP&Q garantiscono la qualità, l'ottimizzazione e l'aggiornamento dei documenti di base e di quelli attuativi e si adoperano per lo sviluppo dei profili professionali.

Il ruolo, i compiti e le responsabilità delle commissioni SP&Q non sono ancora consolidati, così come non sono presenti ovunque le strutture per lo svolgimento dei compiti a livello di contenuti e di organizzazione.

In occasione del convegno dei partner della formazione professionale del 2011 è emersa l'esigenza di definire con maggiore precisione i ruoli e la collaborazione fra i partner. L'Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) si è impegnata per fornire una risposta in tal senso prefiggendosi i seguenti obiettivi:

- i membri delle commissioni SP&Q sono consapevoli del ruolo, dei compiti e delle competenze che spettano loro, nonché delle relative procedure;
- il ruolo, i compiti e le competenze dei partner sono ben definiti, così come i collegamenti fra le commissioni SP&Q e i partner della formazione professionale;
- le aspettative reciproche e i canali di comunicazione e di informazione sono armonizzati;
- tutti gli attori sono a conoscenza delle principali norme per l'attuazione e lo sviluppo della formazione professionale di base.

2 Organizzazione, ruoli, compiti e competenze

2.1 Composizione e organizzazione

Le commissioni SP&Q sono organi paritetici. Le basi legali per la loro composizione sono contenute nell'articolo 12 capoversi 1^{bis} e 1^{ter} dell'ordinanza sulla formazione professionale¹.

La composizione è definita nella rispettiva ordinanza in materia di formazione e prevede sempre:

- uno o più rappresentanti dell'oml;
- almeno un rappresentante della Confederazione;
- almeno un rappresentante dei Cantoni;
- uno o più rappresentanti dei docenti di materie professionali.

L'ordinanza può prevedere altri rappresentanti.

I membri delle commissioni SP&Q vengono delegati con mandato vincolante dai tre partner della formazione professionale.

I rappresentanti dei docenti di materie professionali non rientrano fra i partner, ma collaborano all'attuazione delle ordinanze in materia di formazione per conto delle scuole professionali.

Le commissioni SP&Q possono organizzare liberamente la propria attività. Alle omL si raccomanda di emanare un proprio regolamento organizzativo.

2.2 Funzione e ruolo

Le commissioni SP&Q sono un organo consultivo delle organizzazioni responsabili della formazione professionale attive a livello strategico e di contenuti che possono presentare proposte all'oml, ma non dispongono di alcuna competenza decisionale. Le commissioni SP&Q garantiscono la collaborazione strutturata fra i partner e sono responsabili dello sviluppo e della qualità

- delle ordinanze in materia di formazione,
- dei piani di formazione,
- degli strumenti per la promozione della qualità riportati in allegato al piano di formazione.

Nell'ambito dei loro compiti, le commissioni SP&Q possono presentare proposte alle omL, in particolare riguardo alle modifiche da apportare alle ordinanze in materia di formazione, ai piani di formazione o alle disposizioni di esecuzione e agli strumenti in essi riportati. Inoltre, esprimono un parere riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendimenti acquisiti, agli strumenti per la promozione della qualità e alle disposizioni esecutive concernenti le procedure di qualificazione.

¹ Art. 12 cpv. 1^{bis} OFPr: Esse [le ordinanze in materia di formazione] disciplinano inoltre la composizione e i compiti delle commissioni svizzere per lo sviluppo professionale e la qualità nelle professioni interessate. Le commissioni devono essere composte in modo che:

- a. sia garantita una rappresentanza della Confederazione;
- b. le regioni linguistiche siano equamente rappresentate.

Art. 12 cpv. 1^{ter} OFPr: Le commissioni di cui al capoverso 1^{bis} non sono commissioni extraparlamentari ai sensi dell'articolo 57a LOGA. Esse sono nominate dalle organizzazioni del mondo del lavoro. I loro membri sono indennizzati da tali organizzazioni.

Le commissioni SP&Q si adoperano affinché le oml ricevano i documenti necessari per decidere in merito alle modifiche e le bozze dei pareri.

2.3 Compiti delle commissioni SP&Q

I compiti delle commissioni SP&Q sono definiti nelle ordinanze sulla formazione professionale di base.

La SEFRI fornisce un testo di riferimento nel quale vengono riportati anche i compiti delle commissioni SP&Q. Per gli atti normativi in materia di formazione già in vigore le disposizioni del testo di riferimento sono giuridicamente vincolanti solo se riprese nel quadro di una revisione.

2.3.1 Compiti secondo le ordinanze in materia di formazione

I compiti delle singole commissioni SP&Q sono definiti nelle ordinanze sulla formazione professionale in vigore, giuridicamente vincolanti. Per la maggior parte delle professioni i compiti corrispondono a quelli del testo di riferimento della SEFRI.

Vi è tuttavia una differenza sul piano formale: nonostante le ordinanze in vigore conferiscano alle commissioni SP&Q il diritto di presentare proposte direttamente alla SEFRI, si raccomanda di non esercitare tale diritto e di presentare tali proposte alle oml, che le trasmetteranno poi alla SEFRI.

Nel quadro della revisione degli atti normativi si raccomanda di riprendere il testo di riferimento in vigore, che lascia un margine di manovra.

2.3.2 Compiti secondo il testo di riferimento SEFRI

In base al testo di riferimento le commissioni SP&Q svolgono i seguenti compiti obbligatori:

- verificano costantemente, ma almeno ogni cinque anni, l'ordinanza sulla formazione professionale di base e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. Nella verifica tengono conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
- chiedono alla competente organizzazione del mondo del lavoro di presentare alla SEFRI una domanda di modifica dell'ordinanza sulla formazione professionale di base, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
- chiedono all'organizzazione del mondo del lavoro l'adeguamento del piano di formazione², qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
- esprimono un parere riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendimenti acquisiti;
- esprimono un parere riguardo agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni esecutive concernenti le procedure di qualificazione.

² Con «piano di formazione» si intende il piano di formazione completo degli allegati.

Il modello di riferimento della SEFRI del 31 agosto 2012 per i piani di formazione riporta in allegato l'elenco degli strumenti per promuovere la qualità della formazione professionale di base.³

2.4 Ruoli e competenze per l'attuazione e l'esecuzione

La vigilanza sulla formazione professionale di base è disciplinata all'articolo 24 della legge sulla formazione professionale (LFPr). La vigilanza sui tre luoghi di formazione – azienda di tirocinio, corsi interaziendali e scuola professionale – è di competenza cantonale.⁴ Le commissioni SP&Q non possono impartire istruzioni ai tre luoghi di formazione né vigilare sulle loro attività. In altre parole, le commissioni SP&Q sono responsabili delle questioni relative alla regolamentazione mentre i Cantoni si occupano delle questioni relative all'attuazione.

L'attuazione dei corsi e la garanzia della qualità spettano alla commissione di vigilanza per i corsi interaziendali. I suoi compiti possono essere affidati alla direzione o ai membri dell'oml competente per la commissione SP&Q.

2.5 Procedura decisionale

Le commissioni SP&Q preparano le basi per le procedure decisionali. Non disponendo di alcuna competenza decisionale, presentano le proprie richieste all'oml competente.

Le decisioni riguardo alle richieste delle commissioni SP&Q vengono prese nel quadro del partenariato (oml, SEFRI, CSFP). Al fine di coinvolgere tutti i partner nel processo decisionale si consiglia di trattare le questioni in seno alle commissioni SP&Q e di presentare in seguito una richiesta consensuale all'oml. Se le decisioni devono essere negoziate, è necessario il consenso dei tre partner.

3 Sono riportati la documentazione dell'apprendimento, il rapporto di formazione e le disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione (incluso il foglio delle note ed eventualmente i controlli delle competenze dell'azienda di tirocinio e dei corsi interaziendali). A scelta possono inoltre essere inclusi anche i seguenti documenti: il programma di formazione per le aziende di tirocinio, il programma d'insegnamento per le scuole professionali, il programma di formazione per i corsi interaziendali, le disposizioni sulla dotazione minima dell'azienda di tirocinio, le direttive CFSL/direttive per la sicurezza sul lavoro (direttive settoriali) e il regolamento organizzativo delle commissioni SP&Q.

4 Corsi, disposizioni sulla dotazione minima dell'azienda di tirocinio, direttive CFSL/direttive per la sicurezza sul lavoro, (direttive settoriali) e regolamento organizzativo delle commissioni SP&Q.

Art. 24 LFPr

1 I Cantoni provvedono alla vigilanza sulla formazione professionale di base.

2 La vigilanza contempla la consulenza e il sostegno alle parti che hanno stipulato il contratto di tirocinio e il coordinamento fra i partecipanti alla formazione professionale di base.

3 Sono inoltre oggetto di vigilanza in particolare:

- a. la qualità della formazione professionale pratica, compresa quella impartita nei corsi interaziendali e nei corsi di formazione equivalenti organizzati fuori sede;
- b. la qualità della formazione scolastica;
- c. gli esami e le altre procedure di qualificazione;
- d. il rispetto delle disposizioni legali nel contratto di tirocinio;
- e. il rispetto del contratto di tirocinio da parte dei contraenti.

4 Su proposta comune degli operatori della formazione professionale e delle persone in formazione, il Cantone decide:

- a. l'equivalenza delle formazioni professionali non formalizzate secondo l'articolo 17 capoverso 5;
- b. i casi secondo l'articolo 18 capoverso 1.

5 Nel quadro della vigilanza da essi esercitata, i Cantoni possono in particolare:

- a. farsi restituire interamente o parzialmente i contributi trasmessi in virtù dell'articolo 52 capoverso 2 secondo periodo;
- b. annullare un contratto di tirocinio.

Se non si raggiunge l'unanimità le commissioni SP&Q possono

- promuovere un concetto di qualità condiviso;
- promuovere il consenso.

I processi di lavoro e i relativi processi decisionali sono illustrati nel capitolo 3.

2.6 Rifiuto di una richiesta da parte dell'oml

Se rifiutate, le richieste di modifica degli atti normativi delle commissioni SP&Q sono da considerarsi formalmente concluse. In caso di dissenso le commissioni SP&Q possono presentare una nuova richiesta.

È possibile che l'oml rifiuti una richiesta della commissione SP&Q che viene invece accolta dagli altri partner. Se la Confederazione e/o i Cantoni non sono d'accordo con il rifiuto definitivo di una richiesta da parte dell'oml, la SEFRI assicura il coordinamento fra i partner. Se non viene trovato un accordo, la decisione viene presa dalla SEFRI in considerazione dell'interesse generale della formazione professionale e di eventuali regolamenti dei partner.

2.7 Attuazione nelle diverse regioni

Gli atti normativi in materia di formazione vengono attuati in modo diverso nelle varie regioni della Svizzera a seconda della prassi e delle strutture locali. Pur essendo questo stato di cose inevitabile, è possibile incentivare le regioni a realizzare un'attuazione uniforme grazie ad alcune misure specifiche, come ad esempio:

- la rappresentanza di tutte le regioni nelle commissioni SP&Q (rappresentanza per regione linguistica);
- la traduzione dei documenti delle riunioni;
- lo svolgimento di colloqui prima delle riunioni della commissione;
- la consultazione preventiva delle autorità competenti nelle singole regioni linguistiche;
- la definizione di procedure e competenze per l'attuazione conforme degli atti normativi;
- il coinvolgimento di esperti o il ricorso a un'assistenza pedagogica (se necessario).

3 Modello di funzionamento e processi

3.1 Modello di funzionamento per lo sviluppo professionale e della qualità

3.1.1 Definizioni

Occorre innanzitutto definire meglio i concetti di «sviluppo professionale» e «sviluppo della qualità»:


- lo sviluppo professionale comprende lo sviluppo del campo professionale, ossia la verifica della corrispondenza fra profilo professionale ed esigenze della professione;
- lo sviluppo della qualità comprende la verifica costante degli atti normativi e degli strumenti nonché la definizione di proposte di modifica.

3.1.2 Processi

Lo sviluppo professionale e della qualità comprende quattro processi, di cui viene fornita una descrizione approfondita più avanti:

- Processo 1: verifica periodica (punto 3.3.1)
- Processo 2: formazione e informazione (punto 3.3.2)
- Processo 3: elaborazione e adeguamento delle disposizioni esecutive e degli strumenti per la promozione della qualità (punto 3.3.3)
- Processo 4: revisione parziale o totale dell'ordinanza e del relativo piano di formazione (punto 3.3.4)

Grafico 1: Modello di funzionamento per lo sviluppo professionale e della qualità



3.2 Trasmissione del sapere e dell'esperienza

3.2.1 Necessità della trasmissione del sapere e dell'esperienza

Nel quadro dello sviluppo professionale e della qualità le commissioni SP&Q devono rispondere alla seguente domanda: vengono effettivamente trasmesse le competenze richieste dal mondo del lavoro? Per farlo devono disporre delle conoscenze necessarie e analizzare le esperienze derivanti dall'attuazione (è possibile attuare correttamente le disposizioni?) e dalla pratica (le disposizioni contenute nelle basi per la formazione rispecchiano ancora la pratica professionale?». Tutto ciò presuppone una certa familiarità con la pratica professionale e con i processi legati all'attuazione da parte dei membri delle commissioni SP&Q.

Tuttavia, la semplice conoscenza dei contenuti da adeguare non basta: per attuare la revisione occorrono informazioni sull'operato delle autorità (livello gestionale) e conoscenze in campo pedagogico (livello specialistico). Anche in questo caso i membri della commissione SP&Q devono avere i contatti giusti.

Garantire la trasmissione delle conoscenze e delle esperienze è un compito permanente dei membri delle commissioni SP&Q. Le responsabilità in materia sono illustrate qui di seguito.

3.2.2 Trasmissione del sapere dal campo professionale e dall'attuazione

I rappresentanti delle oml sono incaricati di trasmettere le informazioni e l'esperienza relative al luogo di formazione «azienda di tirocinio» e per farlo devono mantenere vivo il contatto con la pratica professionale.

I rappresentanti delle oml sono inoltre competenti per la trasmissione del sapere e dell'esperienza derivanti dai corsi interaziendali. In qualità di responsabili di questi corsi, le oml devono garantire lo sviluppo della qualità ed elaborare disposizioni nazionali per l'organizzazione e l'attuazione dei corsi interaziendali.⁵ Di norma l'oml istituisce una commissione di vigilanza per i corsi interaziendali, ma può anche delegare il compito a un altro organo. I rappresentanti delle oml nelle commissioni SP&Q devono mettersi in contatto con gli organi competenti per lo sviluppo della qualità al fine di garantire la trasmissione del sapere e dell'esperienza.

3.2.3 Trasmissione del sapere gestionale delle autorità

I rappresentanti di Confederazione e Cantoni sono responsabili della correttezza formale delle richieste formulate dalle commissioni SP&Q, conoscono le disposizioni in vigore e sostengono le commissioni nella formulazione dei contenuti.

La SEFRI e la CSFP assicurano la trasmissione delle informazioni grazie ai loro rappresentanti in seno alle commissioni SP&Q. Se necessario, per maggiori chiarimenti in materia di gestione le commissioni SP&Q possono avvalersi della consulenza di esperti.

⁵ La vigilanza sullo svolgimento dei corsi interaziendali è di competenza dei Cantoni, v. 2.4 sopra.

Il sapere e le esperienze relative all'esecuzione cantonale vengono trasmessi dai rappresentanti dei Cantoni.

3.2.4 Trasmissione del sapere in campo pedagogico

Nel quadro dello sviluppo professionale e della qualità la trasmissione del sapere e dell'esperienza per il luogo di formazione «scuola professionale» è garantita dai rappresentanti dei docenti di materie professionali, che agiscono d'intesa con la scuola professionale.

La trasmissione dei contenuti specifici può inoltre essere sostenuta con le seguenti misure:

- ricorso gratuito alle offerte dello IUFFP per la formazione professionale di base (conformemente agli obiettivi strategici del Consiglio federale) (<http://www.ehb-schweiz.ch/de/zentrumberufsentwicklung>);
- consulenza e offerte di sostegno in campo pedagogico di altri operatori;
- ricorso ad esperti (ospiti), assistenza pedagogica secondo necessità;
- formazione e sostegno dei membri delle commissioni SP&Q.

3.3 I processi in dettaglio


Il punto 3.3 descrive i processi conformemente al modello di funzionamento. Per tutti e quattro i processi si presuppone che i membri delle commissioni SP&Q assicurino regolarmente il trasferimento del sapere nella cerchia di loro competenza.

3.3.1 Processo 1: verifica periodica

Questo processo prevede la verifica periodica, ma almeno ogni cinque anni, dei seguenti punti:

- il profilo professionale risponde alle esigenze della pratica professionale?
- il profilo di qualificazione risponde alle esigenze della pratica professionale?
- il profilo di qualificazione è incentrato sulle competenze operative?
- l'atto normativo rispetta le disposizioni del diritto superiore?
- gli obiettivi dell'atto normativo sono attuabili?
- l'organizzazione e i moduli della formazione sono adeguati?
- la procedura di qualificazione è attuabile?
- la procedura di qualificazione rispetta i criteri correnti (validità, affidabilità, pari opportunità, criterio economico)?
- gli strumenti per la promozione della qualità sono conformi ai requisiti previsti?
- è possibile ridurre la complessità? Se sì, dove?

Il processo è illustrato nel grafico sottostante:




- I rappresentanti dei partner e dei docenti di materie professionali nelle commissioni SP&Q raccolgono informazioni per la gestione e l'attuazione degli atti normativi mediante la loro rete di contatti. Così facendo si può tenere conto da subito delle rispettive posizioni dei partner. Per questi contatti le commissioni SP&Q devono preventivare il tempo e le risorse necessarie.
- Nel quadro della verifica si accerta l'eventuale necessità d'intervento. Sono possibili diversi esiti:
 - nessuna necessità d'intervento: fine del processo.
 - necessità di formare e informare: processo 2.
 - necessità di elaborare o adeguare le disposizioni esecutive e gli altri strumenti per la promozione della qualità: processo 3.
 - necessità di rivedere l'ordinanza e il piano di formazione: processo 4.

3.3.2 Processo 2: formazione e informazione

Si attua il processo «formazione e informazione» quando dalla verifica emerge che le basi sono ancora attuali, ma non adeguatamente divulgate. Le lacune a livello informativo possono manifestarsi nei tre luoghi di formazione, in sede d'esame o in altri punti del processo. Le attività di formazione e informazione vengono pianificate e svolte in base al gruppo di destinatari.


Il processo è illustrato nel grafico sottostante:



- A seguito della verifica la commissione SP&Q redige una bozza di progetto per la formazione e l'informazione nel quale sono definiti i contenuti, i destinatari, gli attori, le scadenze e le conseguenze finanziarie.
- La commissione SP&Q presenta la bozza all'oml e chiede l'elaborazione di un progetto dettagliato. Nella richiesta viene presentato e motivato il contenuto della procedura.
- L'oml esamina la bozza e, se la approva, incarica la commissione SP&Q di elaborare un progetto dettagliato. In alternativa chiede alla commissione SP&Q di riformulare la richiesta oppure la respinge definitivamente.
- La commissione SP&Q elabora il progetto dettagliato per la formazione e l'informazione, precisando il contenuto della bozza e indicando la pianificazione delle risorse (personale e finanze).
- La commissione SP&Q presenta il progetto dettagliato all'oml e le affida un mandato di attuazione.
- L'oml esamina il progetto dettagliato e decide in merito insieme alla SEFRI e alla CSFO. Se lo approva, procede all'attuazione, in caso contrario rinvia il progetto alla commissione SP&Q per la rielaborazione oppure lo respinge definitivamente.
- In caso di dissenso si applica il punto 2.6.
- Se necessario la commissione SP&Q richiede una consulenza pedagogica esterna (3.2.4).

3.3.3 Processo 3: elaborazione e adeguamento delle disposizioni esecutive e degli strumenti


Il processo è illustrato nel grafico sottostante:



- A seguito della verifica la commissione SP&Q motiva la necessità di elaborare e adeguare le disposizioni esecutive e gli strumenti per la promozione della qualità. Invia all'oml un rapporto nel quale vengono indicate le misure e i dati sulle conseguenze finanziarie. La richiesta è chiara nei contenuti e riporta le motivazioni del caso.
- L'oml verifica le misure proposte. In caso di decisione positiva incarica la commissione SP&Q di elaborare o rielaborare le disposizioni esecutive e gli strumenti per la promozione della qualità mentre, in caso contrario, rinvia la richiesta alla commissione SP&Q per la rielaborazione oppure la respinge definitivamente.
- La commissione SP&Q elabora o rielabora le disposizioni esecutive e gli strumenti.
- La commissione SP&Q presenta all'oml le nuove disposizioni esecutive e gli strumenti chiedendone l'approvazione.
- L'oml verifica le nuove disposizioni esecutive e i nuovi strumenti e ne discute con la SEFRI e la CSFP. In caso di decisione positiva ne dispone l'entrata in vigore e incarica la commissione SP&Q di informare in merito i partner e gli attori incaricati dell'attuazione. In caso di rifiuto, rinvia il progetto alla commissione SP&Q per rielaborazione o lo respinge definitivamente.
- La commissione SP&Q informa i partner e gli attori incaricati dell'attuazione.
- In caso di dissenso si applica il punto 2.6.
- Se necessario la commissione SP&Q richiede una consulenza pedagogica esterna (3.2.4).

3.3.4 Processo 4: revisione parziale o totale dell'ordinanza e del piano di formazione

Il processo è illustrato nel grafico sottostante:



- A seguito della verifica quinquennale la commissione SP&Q redige un rapporto in cui raccomanda una revisione totale o parziale.
- Se necessario la commissione SP&Q richiede un'assistenza pedagogico-metodologica.
- La commissione SP&Q invia il rapporto all'oml affidandole un mandato di attuazione.
- Entità delle modifiche: in caso di revisione parziale degli atti normativi si raccomanda di riprendere tutti gli adeguamenti formali del diritto superiore.
- L'oml verifica la richiesta di revisione del piano di formazione (ed eventualmente dell'ordinanza). In caso di approvazione la inoltra alla SEFRI (inclusando la richiesta di finanziamento) per il rilascio del ticket preliminare mentre, in caso contrario, la respinge allegando una motivazione o ne chiede la rielaborazione alla commissione SP&Q.
- La SEFRI decide in merito al rilascio del ticket preliminare richiesto dall'oml. Se la decisione è positiva, incarica l'oml dell'attuazione che, a sua volta, trasmette il mandato alla commissione SP&Q. In caso di decisione negativa, la SEFRI respinge la richiesta allegando una motivazione o ne chiede la rielaborazione alla commissione SP&Q.
- La commissione SP&Q è responsabile della rielaborazione del piano di formazione e della chiara formulazione delle modifiche da apportare all'ordinanza. A tal fine si avvale di una consulenza pedagogica esterna per i contenuti specialistici.
- La commissione SP&Q inoltra gli atti normativi modificati all'oml. Il piano di formazione e l'ordinanza devono essere inviati sotto forma di documenti consolidati. La redazione dell'ordinanza in materia di formazione è di competenza del rappresentante della SEFRI nella commissione SP&Q.

- L'oml esamina i documenti e, se li approva, richiede alla SEFRI il rilascio del ticket. Diversamente, l'oml respinge la richiesta allegando una motivazione o ne chiede la rielaborazione alla commissione SP&Q.
- La SEFRI decide in merito alla richiesta di un ticket da parte dell'oml. Se la decisione è positiva, valuta la necessità di avviare un'indagine conoscitiva⁶ e la CSFP redige una raccomandazione per i Cantoni. In caso contrario, la SEFRI respinge la richiesta o ne chiede la rielaborazione all'oml che, a sua volta, la trasmette alla commissione SP&Q.
- Se rinuncia a svolgere l'indagine conoscitiva, la SEFRI dispone l'entrata in vigore degli atti normativi modificati (ordinanza) o rilascia la propria approvazione (piano di formazione). Informa i partner tramite un'apposita circolare.
- Se l'indagine conoscitiva è ritenuta necessaria, la SEFRI ne dispone lo svolgimento e riassume i pareri ricevuti. Questi ultimi vengono valutati durante la riunione indetta dall'oml e dalla commissione SP&Q.
- A seguito dell'entrata in vigore degli atti normativi, alla commissione SP&Q spettano le attività di formazione e informazione (processo 2) e di elaborazione o adeguamento delle disposizioni esecutive e degli strumenti per la promozione della qualità (processo 3).

⁶ La SEFRI decide in merito allo svolgimento di un'indagine conoscitiva. In caso di revisione parziale può rinunciarvi, purché le modifiche ai contenuti del piano di formazione siano minime. Se non si svolge l'indagine conoscitiva, la Commissione per lo sviluppo professionale CSFP viene informata delle modifiche prima dell'approvazione del piano di formazione.

4 Glossario

CI: corsi interaziendali. Assicurano la trasmissione delle competenze professionali di base (terzo luogo di formazione).

CSFP: Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (Cantoni)

IUFFP: Istituto universitario federale per la formazione professionale

LFP: Legge sulla formazione professionale

oml: organizzazione del mondo del lavoro (associazioni professionali e di categoria, parti sociali). Sono gli organi responsabili della formazione professionale di base.

Ordinanza in materia di formazione: l'ordinanza in materia di formazione (ofor) definisce le competenze operative che devono acquisire le persone in formazione per l'esercizio della professione.

Partner della formazione professionale: Confederazione, Cantoni e oml.

Piano di formazione: il piano di formazione viene redatto sulla base della relativa ordinanza e definisce l'interazione fra i tre luoghi di formazione (azienda, corsi interaziendali e scuola professionale).

SEFRI: Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (Confederazione).